



COMUNE DI FERRAZZANO

Provincia di Campobasso

CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE COPIA

n. 3 del 16-01-2013

OGGETTO: D.L. N.174/2012 CONVERTITO IN LEGGE N.213 DEL 07/12/2012 - APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER I CONTROLLI INTERNI.

In data 16-01-2013 alle ore 11:10 nella sale delle adunanze del Comune, convocata, il Consiglio Comunale si è riunita nelle persone seguenti:

N	Cognome e Nome	Carica	Presenze	N	Cognome e Nome	Carica	Presenze
1	FRATIANNI VINCENZO	SINDACO	Presente	10	VERDONE ANTONIO	CONSIGLIERE	Presente
2	MARCHEGGIANI ANGELO	VICESINDACO	Presente	11	CASTELLITTO ROSARIO	CONSIGLIERE	Presente
3	CERIO ANTONIO	CONSIGLIERE	Presente	12	D'IMPERIO VINCENZO	CONSIGLIERE	Presente
4	PILLA GIACOMO	ASSESSORE	Assente	13	COLANTUONO ELISEO	CONSIGLIERE	Assente
5	MASTROGIUSEPPE GIOVANNI	PRESIDENTE	Presente	14	DAMIANO VINCENZO	CONSIGLIERE	Presente
6	MONTANARO PASQUALE	CONSIGLIERE	Presente	15	FAZIOLI DOMENICO	CONSIGLIERE	Assente
7	TORTORELLA GIUSEPPE	CONSIGLIERE	Presente	16	FELICITA ANNAMARIA	CONSIGLIERE	Assente
8	MASELLI LORENZO	CONSIGLIERE	Presente	17	FAZIO SERAFINO,VINCENZO,ANTONIO	CONSIGLIERE	Presente
9	SFORZA VINCENZO	CONSIGLIERE	Presente				

PRESENTI: 13 - ASSENTI: 4

Partecipa il Segretario Comunale MARIA STELLA ZAPPITELLI che provvede alla redazione del presente verbale.

Constatato il numero legale degli intervenuti, PASQUALE MONTANARO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta invitando a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Punto all'ordine del giorno n. 3

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 3, comma 2, del D.L. 10/10/2012 n. 174, convertito in legge 07/12/2012 n. 213, ha stabilito che gli enti locali disciplinano gli strumenti e le modalità di controllo interno di cui al comma 1, dell'art.3, del citato D. L. n. 174/2012, con regolamento adottato dal Consiglio comunale e resi operativi dall'Ente locale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto e quindi entro il 10/01/2013;

visto il coma 1, dell'art. 3 del D.L. 174/2012 il quale definisce, nel corpo del nuovo articolo 147 del decreto legislativo 267/2000, le finalità del controllo interno per gli enti locali di dimensione demografica pari o inferiore ai 10.000 abitanti come segue:

a) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati;

b) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti;

c) garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno, mediante l'attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario, nonché l'attività di controllo da parte dei responsabili dei servizi;

4. Nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, gli enti locali disciplinano il sistema dei controlli interni secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, anche in deroga agli altri principi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni. Partecipano all'organizzazione del sistema dei controlli interni il segretario dell'ente, il direttore generale, laddove previsto, i responsabili dei servizi e le unità di controllo, laddove istituite.

5. Per l'effettuazione dei controlli di cui al comma 1, più enti locali possono istituire uffici unici, mediante una convenzione che ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento.

Dato atto che aggiungendo al D.Lgs. 267/2000 il nuovo art. 147 - bis, come di seguito riportato, il legislatore, dopo aver introdotto e disciplinato il controllo interno rimesso ai pareri di regolarità amministrativa e contabile, da parte dei responsabili dei servizi, anche in relazione agli atti monocratici, dispone che il controllo di regolarità amministrativa è inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del Segretario in base alla normativa vigente:

Art. 147-bis. - (Controllo di regolarità amministrativa e contabile). - 1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. ((Il controllo contabile è effettuato)) dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria.

2. Il controllo di regolarità amministrativa ((. . .)) è inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del segretario, in base alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, ((. . .)) i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento.

Visto che il nuovo articolo 147 – quinquies del D. Lgs. 267/2000, prevede il controllo sugli equilibri finanziari, rimesso al Responsabile del servizio finanziario, disponendo che il regolamento di contabilità ne disciplini lo svolgimento;

visto il regolamento comunale sui controlli interni redatto in conformità alla precitata normativa ed

allegato al presente atto;

vista la potestà regolamentare attribuita al consiglio comunale dall'art. 42, comma 2, lett. a) del D. lgs. 267/2000;

acquisiti i pareri di regolarità tecnica da parte del Responsabile dell'Area Amministrativa e del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

esperita la votazione, nelle forme di legge, con il seguente risultato:

presenti 12 favorevoli Astenuti 1 (Damiano Vincenzo);

D E L I B E R A

di approvare il regolamento comunale sui controlli interni nel testo allegato alla presente deliberazione per costituire parte integrante e sostanziale;

Comune di Ferrazzano

Provincia di Campobasso

REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI

8APPROVATO CON DELIBERA CONSILIARE N. 4 DEL 16/01/2013

SOMMARIO

Art.	DESCRIZIONE
1	Titolo I
2	Principi generali
3	Finalità e Ambito di applicazione.
4	Sistema dei Controlli Interni.
5	Organi di controllo.
6	Titolo II
7	I controlli di regolarità amministrativa e contabile
8	Il controllo preventivo di regolarità amministrativa.
9	Il controllo successivo di regolarità amministrativa.
10	Controllo contabile - Il parere di regolarità contabile.
11	Controllo contabile - Il visto di regolarità contabile.
12	Titolo III
13	Il controllo di gestione
14	Il controllo di gestione. Struttura Operativa. Applicazione del controllo di gestione. Referti periodici.
	Titolo IV
	Il controllo sugli equilibri finanziari
	Controllo sugli equilibri finanziari.
	Titolo V
	Norme finali
	comunicazioni entrata in vigore, abrogazioni e pubblicità

Titolo I Principi generali

Art. 1 – Finalità e Ambito di applicazione.

1. Il presente Regolamento disciplina, nell'ambito dell'organizzazione degli uffici e dei servizi, il funzionamento del

sistema dei controlli interni del **Comune di Ferrazzano**, secondo quanto stabilito dall'art. 147 e seguenti del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

2. Le norme statali applicabili si intendono qui richiamate anche nelle loro successive modifiche ed integrazioni.

3. Fanno parte della disciplina generale dei controlli interni anche il regolamento di contabilità dell'Ente, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 28/06/1996, nonché il regolamento sugli uffici e sui servizi adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 27 dell'11/05/2007.

4. Si da atto, ai fini dell'applicazione degli artt. 147 e seguenti del D.Lgs. 18/10/2000, n. 267, come inseriti e/o modificati dal D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, che questo Comune conta una popolazione di n. 3335 abitanti al 31/12/2011.

Art. 2 – Sistema dei Controlli Interni.

1. Il sistema dei controlli interni è strutturato nelle seguenti tipologie di controllo:

1. **controllo di regolarità amministrativa:** finalizzato a garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa (*art. 147, comma 1, e art. 147-bis D.Lgs. 18/08/2000 n. 267*);
2. **controllo contabile:** finalizzato a garantire la regolarità contabile degli atti attraverso gli strumenti del visto attestante la copertura finanziaria e del parere di regolarità contabile (*art. 147, comma 1, e art. 147-bis D.Lgs. 18/08/2000 n. 267*);
3. **controllo di gestione:** finalizzato a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa ed ottimizzare il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate e tra risorse impiegate e risultati (*art. 147, comma 2, lett. a), D.Lgs. 18/08/2000 n. 267*);
4. **controllo sugli equilibri finanziari:** finalizzato a garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno (*art. 147, comma 2, lett. c) e art. 147-quinquies D.Lgs. 18/08/2000 n. 267*);

2. Le attività di controllo vengono esperite in maniera integrata anche mediante l'utilizzo di un sistema informativo informatico.

Articolo 3 – Organi di controllo.

1. Sono soggetti del Controllo Interno:

1. il Segretario Comunale;
2. il Responsabile del servizio finanziario;
3. i Responsabili dei Servizi – P.O.;
4. l'organo di revisione economico-finanziaria.

2. Le attribuzioni di ciascuno dei soggetti di cui al comma precedente sono definite dal presente regolamento, dallo Statuto dell'Ente e dalle altre norme in materia di controlli sugli enti locali.

3. Nel rispetto del principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo e funzioni gestionali, ai soggetti di cui al comma 1 è garantita la necessaria autonomia ed indipendenza.

Titolo II

I controlli di regolarità amministrativa e contabile

Art. 4 – Il controllo preventivo di regolarità amministrativa.

(*art. 147-bis, comma 1, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267*)

1. La regolarità amministrativa è assicurata, nella fase di formazione del provvedimento, dal responsabile del servizio/dirigente competente, attraverso il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

2. Il controllo avviene sulla base dei seguenti indicatori:

1. rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti dell'Ente;
2. correttezza e regolarità delle procedure;
3. correttezza formale nella redazione dell'atto.
4. rispetto delle competenze proprie degli organi che adottano i provvedimenti;

Art. 5 – Il controllo successivo di regolarità amministrativa.

(*art. 147-bis, commi 2 e 3, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267*)

1. Il controllo successivo di regolarità amministrativa è effettuato dal Segretario Comunale, eventualmente coadiuvato da dipendenti appositamente individuati, mediante controlli a campione.

2. Le determinazioni da sottoporre a controllo successivo sono individuate con cadenza semestrale a campione dal Segretario in misura non inferiore al **5** per cento per ciascun Settore.

3. Il segretario comunale può sempre disporre ulteriori controlli nel corso dell'esercizio, qualora ne ravvisi la

necessità o l'opportunità.

4. Il controllo avviene sulla base dei seguenti indicatori:

- rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti dell'Ente;
- correttezza e regolarità delle procedure;
- correttezza formale nella redazione dell'atto.

5. Per ogni controllo effettuato viene compilata una scheda con l'indicazione sintetica delle irregolarità rilevate o dell'assenza delle stesse.

6. Le risultanze del controllo sono trasmesse a cura del Segretario Comunale con apposito referto semestrale ai soggetti indicati dall'articolo 147 bis comma 3 del decreto legislativo n. 267/2000.

7. Nel caso di riscontrate irregolarità, il segretario comunale, sentito preventivamente il dirigente o responsabile del servizio sulle eventuali motivazioni, formula delle direttive cui gli uffici sono tenuti a conformarsi.

Articolo 6 – Controllo contabile - Il parere di regolarità contabile.

(art. 49 e art. 147-bis, comma 1, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

1. Qualsiasi proposta di deliberazione che comporta, nell'anno in corso ed in quelli successivi, riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, è sottoposta al parere di regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario.

2. Il parere di regolarità contabile deve in particolare tenere in considerazione le conseguenze rilevanti in termini di mantenimento nel tempo degli equilibri finanziari ed economico-patrimoniali nonché il corretto riferimento della spesa alla previsione di bilancio annuale, ai programmi e progetti del bilancio pluriennale e, ove adottato, al piano esecutivo di gestione.

3. In caso di parere di regolarità contabile non favorevole deve essere indicata una idonea motivazione. Se la Giunta o il Consiglio deliberano in presenza di un parere di regolarità contabile con esito negativo devono indicare nella deliberazione i motivi della scelta della quale assumono tutta la responsabilità.

4. L'organo di revisione economico-finanziaria, istituito ai sensi dell'articolo 234 del TUEL, vigila sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente, riferendo immediatamente al Consiglio Comunale le gravi irregolarità di gestione eventualmente rilevate dandone contestuale comunicazione all'Ufficio di Controllo Interno.

Articolo 7 – Controllo contabile - Il visto di regolarità contabile.

(art. 151, comma 4, e art. 147-bis, comma 1, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

1. Su ogni provvedimento comportante impegno di spesa è apposto, dal responsabile del servizio finanziario, il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

2. La copertura finanziaria è attestata con riferimento ai corrispondenti stanziamenti di bilancio, per la competenza dell'anno, e del bilancio pluriennale per le spese in tutto o in parte a carico di esercizi successivi e garantisce l'effettiva disponibilità sul competente stanziamento.

3. Per le spese finanziate con entrate aventi vincolo di destinazione l'attestazione di copertura finanziaria è resa nei limiti del correlato accertamento di entrata.

4. Il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria è preordinato a verificare l'effettiva disponibilità delle risorse impegnate ed il corretto riferimento della spesa alla previsione di bilancio annuale, ai programmi e progetti del bilancio pluriennale e, ove adottato, al piano esecutivo di gestione o PRO..

5. Nelle proposte di deliberazioni che comportano impegno di spesa, la copertura finanziaria è attestata dal responsabile del servizio economico finanziario in sede di parere di regolarità contabile ai sensi del precedente articolo.

Titolo III

Il controllo di gestione

(art. 147, comma 2, lett. a) D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

Articolo 8 – Il controllo di gestione.

1. L'attività di controllo di gestione consiste nella verifica, all'inizio, nel corso ed al termine della gestione, dello stato di attuazione degli obiettivi programmati dagli organi di indirizzo politico amministrativo e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la qualità e la quantità dei servizi offerti, della funzionalità dell'organizzazione dell'Ente, del livello di efficienza, efficacia ed economicità dell'attività gestionale svolta per il raggiungimento dei predetti obiettivi, intendendosi:

1. per efficienza, la capacità di raggiungere gli obiettivi attraverso la combinazione ottimale dei fattori produttivi, ed è data dal rapporto tra il risultato ottenuto ed i mezzi impiegati per ottenerlo;
2. per efficacia, la capacità di raggiungere gli obiettivi e di soddisfare le esigenze degli utenti, ed è determinata dal rapporto tra il risultato ottenuto e gli obiettivi prefissati.
3. per economicità, la capacità di raggiungere gli obiettivi attraverso la verifica sistematica del rapporto tra risultati e costi.

Art. 9 – Struttura Operativa.

1. Il Segretario comunale organizza e dirige il controllo di gestione.

2. Salvo diversa deliberazione della giunta comunale, l'ufficio ragioneria (Area dei Servizi Finanziari) svolge il controllo di gestione.
3. L'esercizio del controllo di gestione compete anche a ciascun Responsabile di Servizio, con il supporto dell'unità organizzativa di cui al comma 2, in riferimento alle attività organizzative e gestionali di propria competenza e agli obiettivi assegnati in sede di approvazione del Piano esecutivo di gestione o PRO e/o del P.D.O .
4. Ogni Responsabile del servizio può individuare un dipendente a cui demandare i compiti di Responsabile del Procedimento per la rilevazione e il monitoraggio dei dati di Settore rilevanti ai fini del controllo di gestione.
5. Il supporto dell'unità organizzativa, per l'esercizio del controllo di gestione, si esplica attraverso il coordinamento dei responsabili di procedimento di cui al precedente comma e attraverso l'implementazione e la gestione di un sistema informatico in grado di gestire i flussi informativi rilevanti ai fini del controllo di gestione provenienti dai vari Settori.

Art. 10 – Applicazione del controllo di gestione.

1. Il controllo della gestione operativa si sviluppa per fasi:
 - a. su proposta del segretario comunale, all'inizio dell'esercizio la giunta comunale approva il Piano Dettagliato degli Obiettivi gestionali (PDO);
 - b. nel corso dell'esercizio con cadenza almeno semestrale, il segretario comunale, coordinando la struttura operativa, svolge la verifica del grado di realizzazione degli obiettivi, ed in caso di scostamento rispetto a quanto programmato, concorda con i responsabili di servizio eventuali interventi correttivi.
 - c. al termine dell'esercizio, il segretario comunale, coordinando la struttura operativa, accerta il grado di realizzazione degli obiettivi, verifica i costi dei servizi, e predispone la proposta di PDO per l'anno successivo anche sulla base dei risultati conseguiti o non realizzati;
 - d. le attività di cui alle lettere b) e c) sono descritte e riassunte nell'apposito referto del segretario comunale.
2. La verifica dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità dell'azione amministrativa è svolta rapportando le risorse acquisite ed i costi dei servizi, ove possibile per unità di prodotto, ai dati risultanti dal rapporto annuale sui parametri gestionali dei servizi degli enti locali di cui all'articolo 228, comma 7, del TUEL.267/2000.

Art. 11 – Referti periodici.

1. La verifica sull'andamento della gestione operativa attraverso il controllo di gestione, si svolge con cadenza almeno semestrale.
2. Entro cinque giorni dalla chiusura della verifica, il segretario comunale trasmette il referto ai Responsabili di P.O. ed alla giunta comunale che con propria deliberazione, nella prima seduta utile, ne prende atto.
3. Tale reporting, dovrà essere accompagnato da una relazione illustrativa che fornisca una lettura chiara dei dati riportati.

Titolo IV

Il controllo sugli equilibri finanziari

(art. 147, comma 2, lett. c) e art. 147-quinquies D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

Art. 12 – Controllo sugli equilibri finanziari.

1. Il mantenimento degli equilibri finanziari è garantito dal Responsabile del servizio finanziario sia in fase di approvazione dei documenti di programmazione, sia durante tutta la gestione. Con cadenza almeno trimestrale, in occasione delle verifiche di cassa ordinarie svolte dall'organo di revisione, il responsabile del servizio finanziario attesta il permanere degli equilibri della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.
2. Qualsivoglia equilibrio o scostamento rispetto agli obiettivi di finanza pubblica assegnati all'Ente, rilevato sulla base dei dati effettivi o mediante analisi prospettica, è immediatamente segnalato dal Responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153 comma 6 del decreto legislativo n. 267/2000 e secondo le disposizioni del regolamento di contabilità.

Titolo V

Norme finali

Art. 13 - comunicazioni

1. Copia del presente regolamento , divenuto efficace, sarà inviata alla prefettura ed alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti.

Art. 14 – entrata in vigore, abrogazioni e pubblicità.

1. Il presente regolamento entrerà in vigore lo stesso giorno in cui diverrà esecutiva la delibera consiliare di approvazione.
2. L'entrata in vigore del regolamento determinerà l'abrogazione di tutte le altre norme regolamentari in contrasto con lo stesso.
3. ai fini dell'accessibilità , il presente regolamento verrà pubblicato sul sito web del Comune dove vi resterà sino a quando non sarà revocato o modificato.

Il presente regolamento:

- è stato approvato dal consiglio comunale con deliberazione n., in data
- la detta deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico
(art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)
per 15 giorni consecutivi dal al
con la contemporanea pubblicazione, anche negli altri luoghi consueti, di apposito avviso annunciante la
detta pubblicazione, ed il deposito, nella segreteria comunale, alla libera visione del pubblico, del
regolamento approvato;
- è entrato in vigore il giorno

Data

Il Responsabile del Servizio

T.U.E.L. 267/2000 ART. 49
parere espresso in merito alla regolarità contabile:
Lì,

IL RESP. SERVIZIO FINANZIARIO
F.TO MAGLIANO GABRIELLA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.TO PASQUALE MONTANARO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO ZAPPITELLI MARIA STELLA

Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).

Ferrazzano, 19-01-2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO ZAPPITELLI MARIA STELLA

***** COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO *****

Ferrazzano, 19-01-2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
ZAPPITELLI MARIA STELLA

| | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 26-01-2013 perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma4, del D.Lgs. 267/2000

Ferrazzano, 19-01-2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO ZAPPITELLI MARIA STELLA

| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 26-01-2013 per il decorso termine di 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma3, del D.Lgs. 267/2000

Ferrazzano, 26-01-2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO ZAPPITELLI MARIA STELLA